



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 243/12

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA, E. ALECCI, A. BRUNI, F. IACUCCI, R.

MAMMOLITI, G. MURACA recante:

"Disposizioni per sostenere iniziative e progetti in materia di educazione
all'affettività e informazione sessuale"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/11/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/11/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 243/XII pag. 3
"Disposizioni per sostenere iniziative e progetti in materia di educazione all'affettività e informazione sessuale"

Normativa citata

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (art. 26) pag. 7
"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)"

Normativa nazionale

Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 16) pag. 34
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti."

Documentazione correlata

Camera dei Deputati - PDL 407 /2022 pag. 51
"Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari"

Senato della Repubblica - DDL 943/2023 pag. 63
"Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole"

Senato della Repubblica - DDL 979/2023 pag. 71
"Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione"

Direttiva ministeriale n. 83 del 24 novembre 2023 pag. 83
"Percorsi progettuali per le scuole in tema di "Educazione alle relazioni""

Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) pag. 86
"Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione"

*Consiglio regionale della Calabria*

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge***"DISPOSIZIONI PER SOSTENERE INIZIATIVE E PROGETTI IN MATERIA DI
EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' E INFORMAZIONE SESSUALE"*****RELAZIONE**

La presente proposta di legge, che si compone di sei articoli, si inserisce in un quadro normativo nazionale che tradizionalmente non riserva particolare attenzione al tema dell'educazione all'affettività e alla sessualità.

Si tratta di una carenza evidente, specie in relazione a quanto avviene in alcuni dei paesi europei più avanzati, (materia obbligatoria in Svezia dal 1955, in Germania dal 1968, in Francia dal 2001) desumibile dal complesso della normativa che disciplina la programmazione scolastica e l'offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche, in cui non è riscontrabile una chiara indicazione che consenta di inserire tali argomenti, di primaria importanza per i nostri e le nostre giovani, all'interno delle materie curriculari.

Secondo un rapporto dell'UNESCO, su 25 paesi europei presi in esame solo 10 possono vantare un programma di *Comprehensive Sexuality Education (CSE)* curricolare a scuola e sull'argomento l'OMS ha da tempo prodotto delle linee guida "*International technical guidance on sexuality education*".

L'UNESCO sottolinea poi l'importanza del diritto all'educazione affettiva e sessuale non solo in quanto diritto alla salute, ma anche al fine di realizzare il pieno rispetto dei diritti umani e favorire l'uguaglianza di genere, essendo questi parte degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.

Il prestigioso *Journal of Adolescent Health* ha dato conto che nelle nazioni dove questo avviene si è assistito a un netto miglioramento della situazione.

Pertanto, nel rispetto del riparto di competenze legislative previste dalla Costituzione, la presente proposta di legge intende sostenere iniziative e progetti che possano garantire una corretta informazione sui temi dell'affettività e della sessualità agli alunni delle scuole secondarie di primo grado e delle superiori: un'informazione che non si limiti a fornire nozioni di carattere anatomico e medico e informazioni sui servizi sanitari per la salute sessuale esistenti sul territorio, ma che si proponga altresì di offrire strumenti critici per affrontare gli stereotipi, di stimolare lo sviluppo di una sessualità libera e consapevole, di favorire una formazione aperta e rispettosa dell'identità e dell'orientamento sessuale di ciascun individuo **e di offrire ogni elemento utile a instaurare relazioni paritarie e rispettose, con l'obiettivo generale di prevenire discriminazioni, abusi e violenze.**

L'impianto della proposta di legge prevede che per la realizzazione dei progetti la regione attui interventi, nei limiti massimi delle risorse nazionali e dell'Unione europea disponibili e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, da assegnare non soltanto alle istituzioni scolastiche e agli istituti penitenziari minorili, ma anche ai consultori familiari, ai centri antiviolenza e agli organismi del terzo settore in possesso di comprovata competenza nel settore, valorizzando e potenziando le reti che mettono in collegamento istituzioni, associazioni e cittadinanza.

A tale fine è previsto che le modalità ed i criteri per il riparto delle risorse medesime vengano disciplinati con un apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale.

Il medesimo provvedimento dovrà, altresì, stabilire i requisiti di professionalità degli organismi del terzo settore ai quali verrà affidata la gestione dei progetti.

RELAZIONE FINANZIARIA

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria utilizzabili sono rappresentati dalla programmazione operativa cofinanziata dai fondi nazionali, dai fondi strutturali dell’Unione europea, nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili individuate negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta spese in quanto definisce finalità e obiettivi della legge	//	//	//
2	Norma di carattere programmatico che consente di prevedere azioni della regione nei limiti massimi delle risorse nazionali e comunitarie disponibili e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto elenca i soggetti beneficiari	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto disciplina le modalità e i criteri per l’erogazione dei finanziamenti	//	//	//
5	Reca la norma di invarianza finanziaria	//	//	//
6	Non comporta spese in quanto prevede l’entrata in vigore anticipata della legge	//	//	//

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
	//	//	//	//

Art. 1 **(Finalità e obiettivi)**

1. La Regione, con la presente legge, valorizza e sostiene le attività delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare un progetto generale di sviluppo delle potenzialità e della personalità in ogni suo aspetto, assicurando a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze il diritto di ricevere una corretta informazione sessuale e un'educazione all'affettività, intese nei loro diversi aspetti inclusi quelli emozionali, biologici, culturali e giuridici.
2. L'informazione sessuale e l'educazione all'affettività hanno come obiettivo la trasmissione di conoscenze finalizzate allo sviluppo di una sessualità libera e consapevole e di comportamenti rispettosi della libertà sessuale e affettiva degli altri.
3. La Regione, con la presente legge, sostiene, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani, progetti ed iniziative formative nelle scuole che perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) offrire ogni elemento utile a instaurare relazioni paritarie, improntate all'attenzione e al rispetto per i bisogni e le aspirazioni di ciascuno, al fine di prevenire discriminazioni, abusi e violenze sessuali;
 - b) fornire adeguate informazioni sugli strumenti giuridici presenti nel sistema italiano ed europeo, al fine di comprendere e prevenire le diverse forme di violenza sulle donne come definite ed individuate dalla Convenzione di Istanbul, quali, a titolo esemplificativo, violenza psicologica, atti persecutori, molestie sessuali, violenza fisica e sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata;
 - c) fornire elementi utili a comunicare con un linguaggio adeguato e rispettoso sui temi relativi alla sessualità e alle relazioni.
 - d) fornire informazioni di carattere anatomico-fisiologico e medico relative alla sfera sessuale degli individui;
 - e) offrire strumenti culturali e critici per affrontare e superare gli stereotipi e i pregiudizi relativi al genere, all'identità e all'orientamento sessuale delle persone;
 - f) stimolare lo sviluppo di una sessualità consapevole e responsabile, in particolare per quanto attiene ai metodi contraccettivi e alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
 - g) favorire una formazione aperta e rispettosa dell'identità e dell'orientamento sessuale di ciascun individuo;
 - h) fornire informazioni esaustive sull'esistenza e le modalità di accesso ai servizi di consulenza e ai servizi sanitari relativi alla salute sessuale e riproduttiva disponibili sul territorio valorizzando il ruolo e le competenze della rete dei consultori familiari;

Art. 2 **(Interventi)**

1. La Regione, nei limiti massimi delle risorse nazionali e dell'Unione europea disponibili e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene interventi e progetti volti alla valorizzazione della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori nel rispetto degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 3.

Art. 3 **(Soggetti beneficiari)**

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2:

- a) le istituzioni scolastiche singole o associate;
- b) gli istituti penitenziari minorili;
- c) i consultori familiari;
- d) i centri antiviolenza iscritti all'albo di cui all'art. 26 della l.r. 5 dicembre 2003, n. 23;
- 6) enti ed organismi del terzo settore che abbiano tra le proprie finalità statutarie quelle indicate all'articolo 1, comma 3.

Art. 4

(Modalità e criteri per l'erogazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2 nonché i requisiti di professionalità e competenza degli enti e degli organismi del terzo settore ai fini dell'assegnazione delle risorse per le finalità di cui alla presente legge.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria.

F.to Domenico Bevacqua
F.to Ernesto Francesco Alecci
F.to Amalia Cecilia Bruni
F.to Francesco Antonio Iacucci
F.to Raffaele Mammoliti
F.to Giovanni Muraca

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).**

(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 5 ottobre 2007, n. 22, 18 luglio 2008, n. 24 e 3 agosto 2018, n. 26)

TITOLO I**Principi****Art. 1****Principi generali e finalità**

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.
2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.
3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.
4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.
5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.
6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II Sistema integrato

Art. 4 Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
- c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
- d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
- f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6

Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

*RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI**70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)**RIABILITAZIONE RESIDENZIALE**100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)**PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI**- Per Disabili Gravi**70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)**- Per Disabili privi di sostegno familiare**40% Fondo Sanitario Regionale**60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);*

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8**Il sistema dei servizi**

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
 - a) segretariato sociale;
 - b) sostegno economico;
 - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
 - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
- f) telesoccorso;
- g) aiuto domiciliare;
- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III

I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9

Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività sociosanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

Art. 10

Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

Art. 11

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
- j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
- k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
- o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
- p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

2. La Regione, altresì:

- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
- b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
- c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
- d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
- d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
- e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
- f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
- f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14

Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
- d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

- a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
- b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

- c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
- d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
- e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

TITOLO IV Programmazione

Art. 16 Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17

Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 18

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

- a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
- b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
- d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
- f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19

Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20

Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
- c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;
- d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
- c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21

Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23
Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V
Autorizzazione e accreditamento

Art. 24¹
(Abrogato)

Art. 25
(Abrogato)

Art. 26
Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27
Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

¹ Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28

Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29

Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.

5. La Conferenza permanente regionale è composta da:

a) Consulta delle autonomie locali, formata dai sindaci dei comuni capofila di ciascun ambito territoriale ottimale e da un componente designato dall'UPI Calabria. Il presidente è eletto al suo interno dai componenti della Consulta;²

b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.

6. La Conferenza permanente regionale è regolarmente costituita con l'individuazione della maggioranza dei suoi componenti. Il funzionamento della Conferenza e delle due consulte di cui al comma 5 è disciplinato con regolamento della Giunta regionale. Tale regolamento prevede che i componenti dei predetti organismi possano partecipare ai lavori ed esprimere il proprio voto anche con modalità telematiche.³

7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.

8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.

9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30 **Personale**

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

² **Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** “a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;”.

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 3 agosto 2018, n. 26; precedentemente così recitava:** “6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.”.

2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.
4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32

Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
 - a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;

b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI Sistema di finanziamento

Art. 33

Il finanziamento del sistema integrato

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
 - a) Fondi statali;
 - b) Fondo sociale regionale;
 - c) Fondo sociale locale.

Art. 34

Fondo regionale per le politiche sociali

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.
 - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36

Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.

2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Personale delle équipes socio psico pedagogiche ⁴

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.

2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39

Norme finali

⁴ V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)

Vigente al : 3-2-2025

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni

degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

- a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;
- b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
- c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai

sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di

quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto

2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività

educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente

previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui

affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini

dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione

professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

- a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
- b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
- c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
- d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio,

uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

CAMERA DEI DEPUTATI N. 407

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCARI, AIELLO, BARZOTTI, SCERRA, TORTO

Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari

Presentata il 19 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — C'è un tema che ancora appare difficile da affrontare a scuola, quello dell'educazione affettiva e sessuale. Una questione fondamentale e delicata, ma circondata, spesso, dai numerosi tabù di cui è intrisa la nostra realtà.

La sessualità è parte integrante dell'essere umano e della sua identità. Essa, essendo inscindibile dall'educazione generale della persona, deve essere affrontata, oltre che dalla famiglia, anche dalla scuola, in quanto fa parte della sua missione educativa. L'educazione sessuale non prevede solo l'insegnamento degli aspetti cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica (ossia del sapere), ma deve considerare anche l'aspetto relazionale ed emotivo della sessualità (ossia del saper essere), il rapporto con gli altri, il rispetto di sé e del-

l'altro, la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle.

Il dibattito sul tema dell'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale come insegnamento nelle scuole è iniziato in Italia già nel secolo scorso, quando il 13 marzo 1975 fu presentata la proposta di legge atto Camera n. 3584, recante « Iniziative per l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola statale », a prima firma del deputato Giorgio Bini, iscritto al Partito comunista italiano. Da allora sono stati presentati altri progetti di legge da parte di parlamentari di diversi orientamenti politici, ma non si è mai arrivati a un risultato concreto: tutti sfociati in un nulla di fatto.

Da ultimo, anche nell'ambito della riforma cosiddetta « la buona scuola », di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, all'articolo

1, comma 16, si prevede che: «Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 », ossia le tematiche relative alla violenza contro le donne, all'educazione alla relazione e alla discriminazione di genere. Tuttavia, le linee guida per l'attuazione di questi principi non sono state sempre recepite integralmente dai singoli istituti scolastici, in quanto le decisioni degli stessi dipendono, spesso, da un lato, dalla loro disponibilità economica e, dall'altro, dall'orientamento ideologico dei consigli di istituto. Le resistenze maggiori sono riconducibili sia alla convinzione che il primato educativo sugli argomenti più delicati spetti alla famiglia, sia al timore che discutere di sessualità induca gli studenti a praticarla precocemente. In realtà, uno studio del 2011 elaborato dal Department of Economic and Social Affairs delle Nazioni Unite dal titolo « *The impact of sex education on the sexual behaviour of young people* » mostra che i programmi di educazione sessuale ritardano l'età del primo rapporto.

Per quanto riguarda il ruolo della famiglia, da un'indagine nazionale del Ministero della salute sulla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che la famiglia è un contesto in cui difficilmente si affrontano temi come la sessualità, le infezioni sessualmente trasmissibili o la contraccezione. Questo perché temi come l'affettività e la sessualità muovono meccanismi emotivi difensivi negli adulti, che inducono al silenzio con i figli e con gli alunni, gli stessi silenzi da cui proveniamo, le medesime parole non dette che i nostri genitori e gli adulti di riferimento ci hanno riservato quando noi stessi eravamo bambini e preadolescenti. Oggi questi silenzi potrebbero rivelarsi oltremodo dannosi, un vero pericolo per la crescita di minori che sono

nativi e natanti digitali immersi nella vita virtuale e hanno libero accesso a siti, territori ed esperienze in cui è stato distrutto il concetto di fase-specificità. Un concetto chiave nell'età evolutiva e tanto più necessario per un'area delicata della crescita come la sessualità, che ha bisogno di essere sostenuta e accompagnata con stimoli, informazioni e strumenti adatti al livello di sviluppo psico-emotivo del minore.

I risultati dell'indagine citata rilevano che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete *internet*. Meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari. Quella di *internet* è una realtà nella quale l'adolescente è spettatore e fruitore prima di essere adolescente: da solo o da sola davanti allo schermo, l'adolescente non viene « trattato » per quella che è la sua specificità, e le sue necessità di dialogo e di confronto, sia con i professionisti sia con i suoi pari, non vengono soddisfatte. In questo senso, senza un percorso di monitoraggio e un'attenzione specifica « all'utente », il patto educativo viene a mancare e il contenuto visivo, audiovisivo o scritto viene recepito senza la mediazione necessaria di chi è formato per questo ruolo. Oggi, purtroppo, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia già al termine della scuola primaria. Attraverso la rete essi hanno già visto tutto. Tuttavia, *internet* e i coetanei contribuiscono, spesso, ad alimentare la confusione e i falsi miti sulla sessualità. Così i ragazzi entrano in contatto con la pornografia senza aver ricevuto dal sistema educativo gli strumenti per capire che si tratta di finzione cinematografica. Gli adolescenti tendono a imitare le pratiche sessuali viste nei filmati pornografici, con tutti i problemi che ciò comporta dal punto di vista della violenza di genere e dei connessi stereotipi. In questo modo, la sessualità resta spesso una dimensione sollecitata esclusivamente nell'area dell'eccitazione. Del suo valore relazionale

ed emotivo i minori non sanno nulla: ragazzi e ragazze, crescendo, vedono, sempre più spesso, moltissime situazioni in cui « si fa sesso », ma del « fare l'amore » non comprendono in alcun modo il valore e il significato.

La stessa indagine nazionale del Ministero della salute rileva che è significativa la percentuale di studenti che ritengono che la scuola debba garantire l'informazione sulla sessualità e sulla riproduzione: per alcuni a partire già dalla scuola primaria (11 per cento), per altri dalle scuole secondarie di primo grado (50 per cento) e per altri, infine, dalle scuole secondarie di secondo grado (32 per cento). Al contrario, solo il 6 per cento degli intervistati dichiara di non ritenere utile questo insegnamento. Da parte dei ragazzi e delle ragazze esiste, dunque, una forte domanda per ricevere un'educazione all'affettività e alla sessualità.

Oggi, in assenza di indicazioni da seguire, ogni istituto scolastico può decidere se e come affrontare la tematica: alcuni coinvolgono qualche insegnante volenteroso, altri aderiscono a iniziative regionali (fra queste, il caso più virtuoso riguarda senza dubbio l'Emilia-Romagna, dove dal 2013 è attivo il progetto « W l'amore » – ora in fase di sperimentazione anche in Toscana e nelle Marche – rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che ha lo scopo di promuovere benessere e competenze nella sfera affettiva e sessuale), altri ancora si affidano ad associazioni esterne di varia natura: « Ma mentre il ruolo di queste ultime realtà è abbastanza definito, quello della scuola è tutto da costruire » spiega Nicoletta Landi, antropologa, ricercatrice e formatrice sui temi della promozione della salute sessuale per adolescenti e adulti.

L'Italia è tra i pochi Paesi dell'Unione europea a non prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale all'interno del sistema di istruzione e formazione delle scuole, a differenza dei nostri vicini europei che hanno stabilito, da decenni, che sessualità e affettività devono essere un argomento di discussione sin da giovanissimi, tanto che il loro insegna-

mento è stato reso obbligatorio in Svezia dal 1955, in Germania dal 1968, in Danimarca, Finlandia e Austria dal 1970 e in Francia dal 1998.

L'Olanda rappresenta, in questo senso, un caso ancora più emblematico dove è attivo un percorso didattico dalla fine degli anni ottanta: un progetto che promuove una « *comprehensive sex education* », cioè un'educazione alla sessualità olistica e integrata che non si cura solo degli aspetti sanitari ed emergenziali della sfera sessuale – gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmissibili e violenza – ma che raccoglie la sfida, ben più ambiziosa, di portare in classe la complessa e multiforme costellazione della sessualità: è l'educazione che parla di relazione, desiderio, conoscenza, rispetto, consenso, identità sessuale.

Da qui la necessità della presente proposta di legge, che si prefigge l'obiettivo di trasformare l'affettività e la sessualità da materia gestita dal mercato e da *internet* a dimensione gestita dagli educatori che la devono veicolare per tutta la bellezza e il piacere che il viverla con consapevolezza, empatia e rispetto sa mettere nelle nostre vite.

L'analisi dei risultati raggiunti dai diversi Paesi europei nei quali è previsto tale insegnamento dimostra che un'adeguata educazione affettiva e sessuale provoca impatti positivi sulla riduzione delle gravidanze e degli aborti nelle adolescenti; sulla diminuzione delle infezioni da HIV e a trasmissione sessuale tra i giovani nella fascia di età da 15 a 24 anni; sulla diminuzione di abusi sessuali e di episodi di omofobia.

In base al documento dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2016 « *Standard per l'educazione sessuale in Europa* », l'impatto di una buona educazione sessuale ha due tipi di risultati: gli « *hard outcomes* » – ovvero risultati quantificabili – e i « *soft outcomes* », ovvero risultati non quantificabili, che potremmo definire risultati comportamentali con una ricaduta positiva sulla società (piacere sessuale e relazioni basate sul rispetto reciproco, auto-

stima, abilità di negoziazione, decisione e assertività nel rapporto sessuale eccetera).

Secondo le linee guida internazionali e nazionali (OMS 2010, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura 2009, progetto nazionale « Guadagnare salute in adolescenza » 2010) l'educazione affettiva e sessuale basata su una visione olistica della persona richiede un approccio complesso e integrato a vari livelli per cui: *a)* promuovere il benessere e la salute significa aumentare le informazioni corrette sui vari temi inerenti alla salute sessuale, inserendoli in uno sviluppo più ampio e trasversale di competenze socio-emotive (*life skill*); *b)* gli interventi risultano maggiormente efficaci se iniziano dall'infanzia (OMS 2010) e se sono calibrati sulle diverse età; *c)* gli argomenti da trattare devono essere commisurati allo sviluppo emotivo e cognitivo delle persone a cui ci si rivolge e affrontare i diversi aspetti della vita emotiva, relazionale e sessuale; *d)* il lavoro di rete deve prevedere una collaborazione fra vari attori (insegnanti, genitori, operatori socio-sanitari, associazioni) in progetti integrati e coordinati con l'obiettivo di coinvolgere e rendere protagonisti le giovani generazioni; *e)* occorre utilizzare attività e supporti interattivi e coinvolgenti, vicini ai linguaggi e alle modalità comunicative del *target* di riferimento. L'approccio olistico all'educazione sessuale (a cui si fa riferimento nelle linee guida internazionali) è da intendere sia rispetto alla dimensione temporale, nel senso che è importante iniziare a trattare i temi dell'affettività e della sessualità in modo adeguato all'età di ciascun soggetto, sia rispetto ai contesti relazionali e sociali di cui è parte, dalla famiglia alla scuola, tramite la stessa collaborazione tra genitori e insegnanti.

L'educazione affettiva e sessuale coinvolge necessariamente la sfera socio-affettiva e morale dell'allievo: pertanto va affrontata con rispetto, sensibilità e in ragione delle diverse età con particolare attenzione allo sviluppo psico-emotivo del minore.

Nel percorso scolastico di ciascun soggetto, i docenti devono essere attenti a

cogliere le esigenze degli allievi prestando particolare attenzione tanto alle domande esplicite quanto alle situazioni che si presentano e che permettono la riflessione e l'approfondimento attorno a temi specifici. È fondamentale creare un clima di fiducia tale da permettere a tutti di esprimersi con serenità, in modo che l'allievo possa manifestare i propri bisogni e interrogativi, ricevendo delle risposte che soddisfino il suo desiderio di sapere. Sulla base delle domande e delle curiosità degli allievi nonché delle conoscenze in merito al loro sviluppo psicofisico si ritiene che nel corso dei diversi cicli scolastici debbano essere colte le occasioni per affrontare temi quali l'apprendimento dei nomi delle parti del corpo umano e delle loro funzioni, la valorizzazione delle differenze di genere e il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, la valorizzazione dei diritti di ciascuno e della relazione affettiva.

Un genitore o un insegnante è consapevole che il silenzio comunica molto di più della parola, che un silenzio imbarazzato comunica che « qualcosa non va »; occorre un genitore o un insegnante che si sforzi, di conseguenza, di sopportare il suo imbarazzo per ascoltare la domanda di un minore, di accogliere il suo bisogno e di rispondere con semplicità, sapendo che, esattamente come accade per qualsiasi altro argomento, anche quello sulla sessualità è un dialogo continuo che si svilupperà nel tempo.

La presente proposta di legge reca una delega al Governo per introdurre tale insegnamento nelle scuole al fine di rispondere al bisogno dell'allievo di crescere e svilupparsi in modo armonioso rendendolo maggiormente consapevole nell'assunzione delle proprie scelte. Nel corso dell'intera attività scolastica dovrà essere messa in evidenza un'immagine in cui i rapporti tra i due sessi siano fondati sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, sul rispetto di sé e dell'altro e sulla comunicazione.

Il compito di condurre i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto dell'altro genere deve essere demandato alla scuola, che si deve avvalere del necessario e indispensabile supporto tecnico di

medici specializzati come psicologi, psicoterapeuti e sessuologi esperti nell'educazione sessuale e affettiva, poiché i genitori non sono spesso in grado di svolgere correttamente questo compito. I temi che potranno essere trattati in ambito scolastico sono molteplici: dalla prevenzione e dalla tutela della salute sessuale, intesa come benessere psicofisico e prevenzione delle malattie trasmissibili, alla competenza del mondo degli adulti a costruire un confronto positivo tra i sessi rispettoso della parità e delle differenze, al superamento delle difficoltà tra i sessi e al rispetto degli atteggiamenti e dei comportamenti.

La presente proposta di legge vuole fare della scuola, quale comunità educante, il luogo dove, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, ognuno possa imparare a conoscersi e a conoscere l'altro, diverso da sé. È necessario accompagnare i ragazzi nel loro percorso di maturazione socio-relazionale promuovendo l'adozione, da parte degli stessi (adulti di domani), di modelli di comportamento socio-culturali positivi affinché possano crescere felici e consapevoli.

In questo contesto, la collaborazione tra scuola e famiglia è indispensabile. L'intensità di questa collaborazione dipenderà, comprensibilmente, dall'età e dal grado di maturità degli allievi. I genitori devono sapere che la scuola non avrà il compito né l'ambizione di diffondere un'etica sessuale particolare; piuttosto, essa stimolerà gli allievi a riflettere su vari aspetti della sessualità e dell'affettività, offrendo loro un sostegno nel percorso che li porterà a divenire autonomi e a compiere delle scelte consapevoli, ragionate e responsabili nel rispetto della cultura di provenienza e, se del caso, della religione professata dalla famiglia nonché dei valori della società in cui viviamo.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 specifica l'oggetto della delega e definisce la procedura per il suo esercizio.

L'articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi di delega per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo e procedura per il suo esercizio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con le Autorità di Governo competenti per le pari opportunità, per la famiglia e per i giovani, un decreto legislativo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Dall'esercizio della delega di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico suc-

cessivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sia istituito l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale finalizzato alla crescita e alla maturazione psico-affettiva e socio-relazionale degli studenti improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere;

b) prevedere che, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, le università, nell'ambito della propria offerta formativa, introducano corsi di studi in materia di educazione affettiva e sessuale;

c) prevedere che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, promuovano:

1) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

2) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

3) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

4) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psico-fisico della persona;

5) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

d) stabilire che le istituzioni scolastiche prevedano nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche,

per ciascun anno di corso, l'orario. Tale insegnamento deve essere parametrato tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione;

e) stabilire che nel primo ciclo di istruzione l'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale sia affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curriculum di cui alla lettera d), anche avvalendosi delle risorse dell'organico dell'autonomia e del supporto tecnico di figure specializzate in materia, prevedendo che per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, sia individuato un docente con compiti di coordinamento. Stabilire, altresì, che l'insegnamento trasversale medesimo sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e che il dirigente scolastico verifichi la piena attuazione e la coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa;

f) prevedere che, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 e ai fini dell'attuazione delle finalità della presente legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione possano essere utilizzati libri di testo e materiali didattici corredati di un'autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE (pari opportunità nei libri di testo);

g) prevedere che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con le Autorità di Governo competenti per le pari opportunità, per la famiglia e per i giovani, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, siano definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in co-

erenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;

h) prevedere che una quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale;

i) prevedere che il Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia aggiornato al fine di comprendere le tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale;

l) prevedere che a partire dalla scuola dell'infanzia siano avviate iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'educazione affettiva e sessuale;

m) prevedere che le istituzioni scolastiche effettuino una ricognizione dei loro bisogni formativi e possano promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti;

n) prevedere che la scuola rafforzi la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria, al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale;

o) prevedere che l'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale sia integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con i privati, con il mondo

del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo ai soggetti impegnati nel contrasto del bullismo e della violenza di genere; prevedere, altresì, che con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, siano definite le modalità attuative della presente lettera e siano stabiliti i criteri e i requisiti, compresa la comprovata e riconosciuta esperienza nelle aree tematiche afferenti al citato insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, per l'individuazione dei soggetti con cui le istituzioni scolastiche possono collaborare ai fini della valorizzazione dell'insegnamento medesimo e dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1;

p) non prevedere incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti;

q) prevedere che il Ministro dell'istruzione presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge e del decreto legislativo di cui all'articolo 1, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale, fermo restando quanto disposto dalla lettera *p)* del presente comma.

PAGINA BIANCA



19PDL0010160



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 943

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, CUCCHI, PATUANELLI, MAIORINO, DI GIROLAMO, NAVE, PIRRO, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO, BOCCIA, BAZOLI, MIRABELLI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO, IRTO, BASSO, D'ELIA, ZAMPA, ALFIERI, CAMUSSO, CASINI, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, MISIANI, PARRINI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON e DURNWALDER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2023

Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole

ONOREVOLI SENATRICI E SENATORI. – Dall’inizio del 2023, in Italia le vittime di femminicidio sono state 105, confermando una terribile statistica che dimostra inequivocabilmente come questo fenomeno, e più in generale la violenza contro le donne, sia un fattore strutturale ed endemico della società attuale.

In Italia, durante il primo *lockdown* e subito dopo la fine di esso, le richieste di aiuto e le segnalazioni ai centri antiviolenza sono aumentate del 73 per cento. Nel 2020, l’anno in cui è scoppiata la pandemia, gli omicidi volontari sono scesi ai minimi storici, registrando un numero inferiore a trecento, ma questo calo non ha, però, riguardato le donne uccise dagli uomini.

Sono numeri agghiaccianti, i quali testimoniano che la violenza sulle donne è ormai un fenomeno culturale diffusissimo e che, come tale, deve essere combattuto attraverso un approccio multidisciplinare che cominci dall’educazione sentimentale nelle scuole.

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, si pone gli obiettivi di prevenire la violenza sulle donne, di favorire la protezione delle vittime e di impedire l’impunità dei colpevoli; essa è stata firmata da trentadue Paesi e la Turchia è stata il primo a ratificarla il 12 marzo 2012. Dopo nove anni dalla ratifica, il Presidente turco, Erdogan, ha annunciato il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, luogo dove il trattato fu firmato e da cui prende il nome. La Convenzione, però, è uno stru-

mento fondamentale contro la violenza di genere perché stabilisce che la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani e, dunque, non è un fatto privato da trattare tra le « mura domestiche ».

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, della Convenzione si occupa di definire, sul piano dell’istruzione, le attività dei Governi rispetto agli atti di violenza che rientrano nell’ambito della Convenzione: « 1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei *mass media* ».

È quindi chiaro, secondo le disposizioni riportate, che, accanto alla formazione culturale, che si avvale di un ampio spettro di riferimenti ai saperi (storico-sociali, antropologici, religiosi e altri), si pone anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e di ragionare sull’emotività, sui sentimenti e sull’affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l’obiettivo di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti e le complesse

fasi dell'adolescenza. Negli ultimi anni, molte scuole attente ai fenomeni della prevenzione della violenza, usufruendo dell'autonomia scolastica, hanno avviato progetti didattici incentrati, oltre che sull'educazione sessuale, sulla scoperta e consapevolezza del proprio corpo, nonché sull'educazione sentimentale degli alunni e degli studenti. Il presente disegno di legge mira a fare di questi esempi autonomi un modello nazionale, inserendo nei programmi scolastici l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

Parte essenziale di questo insegnamento è la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione delle società, all'avanzamento del diritto e dei diritti, al miglioramento delle condizioni di vita. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo passo per eliminare gli stereotipi negativi. Nella società attuale, gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano, sia in ambito privato che pubblico. Se in alcuni casi nell'ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell'uomo, la scuola ha il dovere di fornire gli strumenti per una lettura paritaria dei generi.

Se il sistema mediatico fornisce una rappresentazione basata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio dell'immagine della donna. I giovani, purtroppo, si abituano a una visione inflessibile dei ruoli sessuali e in questo modo l'identità di genere che sfugge a questa visione viene fortemente stigmatizzata. Il bullismo tra ragazze ne è la dimostrazione più eclatante e costituisce una sfaccettatura del problema fondamentale che l'introduzione dell'educazione sentimentale nelle scuole vuole affrontare (la cronaca di quest'anno ci ha consegnato episodi di suicidio dovuti alla frustrazione dell'insulto e all'impossibilità di superarlo), nell'ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie nonché di ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione. Affinché le disposizioni previste dal presente disegno di legge risultino efficaci e la nuova materia sviluppi le sue potenzialità, oltre a quello dell'intero corpo docente, è importante il coinvolgimento costante delle famiglie degli alunni e degli studenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.

2. La scuola, anche attraverso l'educazione ai sentimenti, alla sessualità e all'emotività, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.

Art. 2.

1. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire, in ogni materia, l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

2. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. L'orario annuale obbli-

gatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.

3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

Art. 3.

1. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

Art. 4.

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

2. Le linee guida di cui al comma 1 forniscono le indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche attivano corsi di for-

mazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado adottano esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati dall'autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione « Pari opportunità nei libri di testo » (POLITE), approvato dal Consiglio del settore editoriale educativo dell'Associazione italiana editori l'11 maggio 1999.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 979

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAIORINO, PATUANELLI, PIRONDINI, ALOISIO, CASTIELLO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI e TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2023

Disposizioni finalizzate all’introduzione di percorsi di educazione all’affettività e di educazione sessuale nell’ambito del sistema nazionale di istruzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'educazione affettiva e sessuale non solo è fra gli argomenti che appaiono ancora difficili da affrontare a scuola, ma rimane - nella sua essenza e per le implicazioni che ne derivano - una questione particolarmente delicata e circondata spesso, fra ostentazione e pregiudizio, dai numerosi tabù di cui si compone la nostra realtà.

La sessualità è parte integrante dell'essere umano e della sua identità: inscindibile dall'educazione generale della persona, essa deve poter essere affrontata, oltre che dalla famiglia, anche dalla scuola, in quanto parte della sua missione educativa. L'educazione sessuale non prevede solo l'insegnamento degli aspetti cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica (ossia del « sapere »), ma deve considerare anche l'aspetto relazionale ed emotivo della sessualità (ossia del « saper essere »), il rapporto e il confronto con gli altri, il rispetto di sé e dell'altro, nonché la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle.

Il dibattito sull'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale come insegnamento nelle scuole è iniziato in Italia già nel secolo scorso, quando il 13 marzo 1975 fu presentata la proposta di legge, in materia di iniziative per l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola statale (atto Camera n. 3584), a prima firma del deputato Giorgio Bini, esponente del Partito comunista italiano (PCI). Da allora sono stati presentati altri progetti di legge da parte di parlamentari di diversi orientamenti politici, ma non si è mai arrivati a un risultato concreto: tutti sfociati in un nulla di fatto.

Da ultimo, con riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta « Buona

scuola », al comma 16, dell'articolo 1, in particolare, si prevede che: « Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 », ovvero su tutto ciò che è relativo alla violenza contro le donne, all'educazione alla relazione e alla discriminazione di genere.

Tuttavia, le linee-guida per l'attuazione di tali principi non sono state sempre recepite integralmente dalle singole istituzioni scolastiche, in quanto le decisioni degli stessi dipendono, spesso, da un lato, dalla disponibilità economica mentre, dall'altro, dall'orientamento ideologico dei consigli di istituto. Le resistenze maggiori sono riconducibili sia alla convinzione che il primato educativo sugli argomenti più delicati spetti alla famiglia, sia al timore che discutere di sessualità induca gli studenti a praticarla prematuramente. In realtà, uno studio del 2011 elaborato dal Dipartimento di affari sociali ed economici delle Nazioni Unite dal titolo « *The impact of sex education on the sexual behaviour of young people* » mostra che i programmi di educazione sessuale ritardano l'età del primo rapporto.

Per quanto riguarda il ruolo della famiglia, da un'indagine nazionale del Ministero della salute sulle condizioni fisico-sessuali e riproduttive degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che la famiglia è un contesto in cui difficilmente si affron-

tano temi come la sessualità, le infezioni sessualmente trasmissibili o la contraccezione. Questo perché temi come l'affettività e la sessualità muovono meccanismi emotivi difensivi negli adulti, che inducono al silenzio con i figli e con gli alunni: quegli stessi silenzi da cui « proveniamo », le medesime parole non dette che i nostri genitori e gli adulti di riferimento ci hanno riservato quando, a volta nostra, eravamo bambini e preadolescenti. Oggi simili silenzi potrebbero rivelarsi oltremodo dannosi, un vero pericolo per la crescita di minori (nativi e natanti digitali), immersi nella vita virtuale e nel simultaneo, che hanno libero accesso a siti, territori ed esperienze in cui si è dissolto il concetto di fase-specificità. Un concetto chiave nell'età evolutiva, tanto più necessario per un'area delicata della crescita come la sessualità, che ha bisogno di essere sostenuta e accompagnata con stimoli, informazioni e strumenti adatti al livello di sviluppo psico-emotivo del minore.

I risultati dell'indagine ora citata rilevano che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete *internet*. Meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari. Quella di *internet* è una realtà nella quale l'adolescente è spettatore e fruitore prima di essere adolescente: da solo o da sola davanti allo schermo, l'adolescente non viene « trattato » per quella che è la sua specificità e le sue necessità di dialogo e di confronto, sia con i professionisti sia con i suoi pari, non vengono soddisfatte. In questo senso, senza un percorso di monitoraggio e un'attenzione specifica « all'utente », il patto educativo viene a mancare e il contenuto visivo, audiovisivo o scritto viene recepito senza la mediazione necessaria di chi è formato per questo ruolo. Oggi, purtroppo, può

capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia già al termine della scuola primaria. Attraverso la rete essi hanno già visto tutto. Tuttavia, *internet* e i coetanei contribuiscono, spesso, ad alimentare la confusione e i falsi miti sulla sessualità. Così i ragazzi entrano in contatto con la pornografia, ma senza aver ricevuto dal sistema educativo gli strumenti per capire che si tratta di finzione cinematografica. Gli adolescenti tendono a imitare le pratiche sessuali viste nei filmati pornografici, con tutti i problemi che ciò comporta dal punto di vista della violenza di genere e dei connessi stereotipi. In questo modo, la sessualità resta spesso una dimensione sollecitata esclusivamente nell'area dell'eccitazione. Del suo valore relazionale ed emotivo i minori non vengono a conoscenza e non hanno consapevolezza: ragazzi e ragazze, crescendo, vedono, sempre più spesso, moltissime situazioni in cui « si fa sesso », ma del « fare l'amore » non comprendono in alcun modo il valore e il significato.

La stessa indagine nazionale del Ministero della salute rileva che è significativa la percentuale di studenti che ritengono che la scuola debba garantire l'informazione sulla sessualità e sulla riproduzione: per alcuni a partire già dalla scuola primaria (11 per cento), per altri dalle scuole secondarie di primo grado (50 per cento) e per altri, infine, dalle scuole secondarie di secondo grado (32 per cento). Al contrario, solo il 6 per cento degli intervistati dichiara di non ritenere utile questo insegnamento. Da parte dei ragazzi e delle ragazze esiste, dunque, una forte domanda per ricevere un'educazione all'affettività e alla sessualità.

Oggi, in assenza di indicazioni da seguire, ciascuna istituzione scolastica può decidere se e come affrontare la tematica: alcuni coinvolgono qualche insegnante volenteroso, altri aderiscono a iniziative regionali (fra queste, il caso più virtuoso riguarda senza dubbio l'Emilia-Romagna, dove dal 2013 è

attivo il progetto « W l'amore » - ora in fase di sperimentazione anche in Toscana e nelle Marche - rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che ha lo scopo di promuovere benessere e competenze nella sfera affettiva e sessuale), altri ancora si affidano ad associazioni esterne di varia natura: « ma mentre il ruolo di queste ultime realtà è abbastanza definito, quello della scuola è tutto da costruire » spiega Nicoletta Landi, antropologa, ricercatrice e formatrice sui temi della promozione della salute sessuale per adolescenti e adulti.

L'Italia è tra i pochi Paesi dell'Unione europea a non prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale all'interno del sistema di istruzione e formazione, a differenza dei nostri vicini europei che hanno stabilito, da decenni, che sessualità e affettività devono costituire argomento di discussione sin da giovanissimi, tanto che il relativo insegnamento, a esempio, è stato reso obbligatorio in Svezia dal 1955, in Germania dal 1968, in Danimarca, Finlandia e Austria dal 1970 e in Francia dal 1998.

L'Olanda rappresenta, in tal senso, un caso ancora più emblematico in quanto è qui attivo un percorso didattico dalla fine degli anni Ottanta: un progetto che promuove una « *comprehensive sexuality education* », cioè un'educazione alla sessualità olistica e integrata che non si cura solo degli aspetti sanitari ed emergenziali - gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmissibili e comportamenti violenti e sessisti - ma che raccoglie la sfida, ben più ambiziosa, di portare in classe la complessa e multiforme costellazione della sessualità. Un'educazione che parla di relazione, desiderio, conoscenza, rispetto, consenso e identità.

Di qui la necessità e l'urgenza del presente disegno di legge, che si prefigge l'obiettivo di trasformare l'affettività e la sessualità da materia gestita dal mercato e da

internet a dimensione gestita dagli educatori che la devono veicolare per tutta la bellezza e il piacere che il viverla con consapevolezza, empatia e rispetto sa immettere e disporre nelle nostre vite.

L'analisi dei risultati raggiunti dai diversi Paesi europei, nei quali è previsto tale insegnamento, dimostra che un'adeguata educazione affettiva e sessuale provoca impatti positivi sulla riduzione delle gravidanze e degli aborti nelle adolescenti, sulla riduzione delle infezioni da HIV e a trasmissione sessuale tra i giovani nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, nonché sulla diminuzione di abusi sessuali e di episodi di omofobia.

L'educazione all'affettività e l'educazione sessuale coinvolgono necessariamente la sfera socio-affettiva e morale dell'allievo: pertanto vanno affrontate con rispetto, sensibilità e in ragione delle diverse età, con particolare attenzione allo sviluppo psico-emotivo del minore.

Nel percorso scolastico di ciascun soggetto, i docenti devono essere attenti a cogliere le esigenze degli allievi, prestando particolare attenzione tanto alle domande esplicite, quanto alle situazioni che si presentano e che permettono la riflessione e l'approfondimento intorno a temi specifici. È fondamentale creare un clima di fiducia tale da permettere a tutti di esprimersi con serenità, in modo che l'allievo possa manifestare i propri bisogni e interrogativi, ricevendo delle risposte che soddisfino il suo desiderio di sapere. Sulla base delle domande e delle curiosità degli allievi, nonché delle conoscenze in merito al loro sviluppo psicofisico, si ritiene che nel corso dei diversi cicli scolastici debbano essere colte le occasioni per affrontare temi quali l'apprendimento dei nomi delle parti del corpo umano e delle loro funzioni, la valorizzazione delle differenze di genere e il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, la

valorizzazione dei diritti di ciascuno e delle relazioni affettive.

Un genitore o un insegnante è consapevole che il silenzio comunica molto di più della parola, che un silenzio imbarazzato comunica che «qualcosa non va»; è fondamentale dunque porsi in posizione di ascolto nei confronti di ciascun bambino o bambina, ragazzo o ragazza, di accogliere il suo bisogno e di rispondere con semplicità, sapendo che, esattamente come accade per qualsiasi altro argomento, anche quello sull'affettività o sulla sessualità è un dialogo continuo che si svilupperà nel tempo.

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, il fenomeno dei femminicidi assume ogni giorno i contorni di una vera e propria strage con, nel 2023, ben più di 100 donne uccise dall'inizio dell'anno, ovvero una ogni due giorni. La violenza di genere si rivela, dunque, quale fenomeno criminale, con aderenze strutturali e culturali, che deve essere contrastato al pari di tutti gli altri fenomeni criminali quali le mafie e il terrorismo. Dopo i terribili fatti di Caivano, di Palermo e l'uccisione di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato, emerge il dato che si abbassa sempre di più l'età delle giovanissime vittime e di altrettanto giovani persecutori; dunque il tema dell'educazione affettiva e dell'educazione sessuale nelle scuole è diventato non più procrastinabile.

Il presente disegno di legge istituisce un fondo destinato al finanziamento di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. All'interno dei tali percorsi formativi si prevede altresì la realizzazione di specifiche attività seminariali, riservate alle sole scuole secondarie, di primo e secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale. Nel corso dell'intera attività scolastica dovrà essere messa in evidenza un'immagine in cui i rapporti tra

ciascuno siano fondati sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, sul rispetto di sé e dell'altro e sulla comunicazione.

In collaborazione con le famiglie, è utile che la scuola, quale presidio di uguaglianza e solidarietà, guidi i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto delle sensibilità di ciascuno, con il necessario e indispensabile supporto tecnico di medici specializzati come psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti e sessuologi esperti nell'educazione sessuale e nell'educazione affettiva.

I temi che potranno essere trattati in ambito scolastico, nel rispetto delle diversità dei cicli di istruzione, sono molteplici: dalla prevenzione e dalla tutela della salute sessuale, intesa come benessere psicofisico e prevenzione delle malattie trasmissibili, alla competenza del mondo degli adulti a costruire un confronto positivo tra le persone, rispettoso della parità e delle differenze e al superamento di ogni forma di discriminazione.

Il presente disegno di legge vuole fare della scuola, quale comunità educante, il luogo in cui, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e dell'educazione sessuale, ciascuno possa imparare a conoscersi, a riconoscersi e a conoscere l'altro da sé. È necessario accompagnare i ragazzi nel loro percorso di maturazione socio-relazionale promuovendo l'adozione, da parte degli stessi (adulti di domani), di modelli di comportamento socio-culturali positivi affinché possano crescere felici e consapevoli.

È chiaro come, in questo contesto, la sinergia tra scuola e famiglia sia da considerare indispensabile. L'intensità di tale collaborazione dipenderà, comprensibilmente, dall'età e dal grado di maturità degli alunni. I genitori devono sapere che la scuola non avrà il compito né l'ambizione di diffondere un'etica sessuale particolare; piuttosto, essa stimolerà gli allievi a riflettere su vari aspetti della sessualità e dell'affettività, offrendo loro un sostegno nel percorso che li

porterà a divenire autonomi e a compiere delle scelte consapevoli, ragionate e responsabili nel rispetto della cultura di provenienza e, se del caso, della religione professata dalla famiglia, nonché dei valori della società in cui viviamo.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

Nell'articolo 1 sono riunite definizioni, oggetto e finalità dell'intervento normativo.

L'articolo 2 istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a de-

correre dall'anno 2024, destinato al finanziamento di interventi a favore della istituzione di percorsi formativi concernenti lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, l'insegnamento dell'educazione all'affettività dal primo ciclo di istruzione e dell'educazione sessuale dalla scuola secondaria di primo grado.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni, finalità e oggetto)

1. La presente legge ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale, attraverso l'accrescimento dell'empatia e delle competenze non cognitive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, l'integrazione culturale e religiosa, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, nonché la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948.

2. Ai fini della presente legge, si intende per «intelligenza emotiva» la particolare forma di intelligenza della sensibilità che, nel computo delle abilità legate ad ambiti emotivi e psicosociali, favorisce processi formativi volti a:

a) incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva;

b) alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri;

c) prevenire comportamenti sociali a rischio, lesivi della dignità della persona, nella sfera privata, etica, religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere.

3. Ai fini della presente legge, si intende per « educazione sessuale » un insieme di interventi educativi, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che miri a una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, col fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere.

Art. 2.

(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, secondo criteri e modalità stabiliti al comma 2, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntato alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

g) all'interno dei percorsi formativi di cui alla lettera f), specifiche attività seminariali, riservate alle sole scuole secondarie, di primo e secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

3. I percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono volti:

a) all'individuazione di interventi e metodologie educativi appropriati a livello cognitivo, nonché funzionali al percorso formativo di alunne e alunni, studentesse e studenti, al fine di imparare a riconoscere, sulla base dello sviluppo dell'intelligenza emotiva, le proprie emozioni interagendo in modo proficuo e costruttivo con gli altri;

b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscano la diffusione dell'educazione sessuale, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, col fine di prevenire e fronteggiare, in particolare, comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere;

c) alla verifica degli effetti diretti e indiretti dello sviluppo dell'intelligenza emotiva sul

miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. I percorsi di cui al comma 2, lettere *f*) e *g*), sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia dei curricula, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolari, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del Fondo di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee-guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;

b) le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali re-

alizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali;

c) le modalità e i criteri per la definizione di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere di riferimento, i consultori e il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), finalizzati alla realizzazione dei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), e alle attività formative di cui al comma 5, nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione sessuale e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge;

d) principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, rispetto ai temi e alle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni discendenti dalla contrattazione collettiva.

7. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e contrastare ogni forma di pregiudizio e discriminazione, nonché le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

8. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 5,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Ministero dell'istruzione e del merito*

IL MINISTRO

- VISTE le linee guida intitolate *“Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione”*, predisposte dall'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione all'articolo 1 comma 16 della legge 107/2015;
- VISTO il *“Piano nazionale MIUR di educazione al rispetto”*, derivante a sua volta dalla citata legge 107/2015 e in linea con quanto statuito dall'articolo 3 della Costituzione Italiana, dall'articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01), dall'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze;
- VISTO il comma 16 dell'art.1 della legge 107/2015 che recita: *“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori”*;
- VISTI i dati ufficiali del Ministero dell'Interno che registrano, negli ultimi anni, una tendenza di crescita del fenomeno del femminicidio;
- VISTA la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999 con cui viene istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la giornata del 25 novembre come Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e il femminicidio;
- VISTA la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;
- VISTO il principio di pari opportunità, la cui attuazione deve essere assicurata dalle istituzioni scolastiche mediante il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF);
- VISTA la necessità di promuovere, prioritariamente nelle scuole secondarie di secondo grado, percorsi progettuali mirati alla cultura del rispetto, all'educazione alle relazioni e al contrasto della violenza maschile sulle donne;

Emana la seguente direttiva

Art. 1

(“Educazione alle relazioni” - percorsi progettuali per le scuole)

1. Al fine di rafforzare l'impegno verso un'azione educativa mirata alla cultura del rispetto, all'educazione alle relazioni e al contrasto della violenza maschile sulle donne, il Ministero

*Ministero dell'istruzione e del merito*

promuove la realizzazione nelle scuole di progetti, percorsi educativi, attività pluridisciplinari e metodologie laboratoriali destinate, in particolare, agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione.

Art. 2

(Modalità attuative)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, possono attivare iniziative progettuali che prevedano il coinvolgimento attivo degli studenti anche in gruppi di discussione coordinati da docenti, per realizzare un processo di maturazione educativa, con il seguente percorso approvato dagli organi collegiali:

- a) indicazione di un docente referente per ogni istituzione scolastica coinvolta;
- b) costituzione di gruppi di discussione – focus group - aventi come unità funzionale di riferimento la classe. Si opererà su ogni singola classe individuata dal dirigente scolastico di ciascuna scuola aderente, previa acquisizione del consenso dei genitori e degli studenti coinvolti;
- c) individuazione, per ogni gruppo-classe, di un docente che possa fungere da animatore-moderatore;
- d) svolgimento di un'adeguata formazione di ciascun docente-moderatore, secondo un programma che il Ministero dell'istruzione e del merito predispone anche con il supporto di organismi scientifici e professionali.

2. Per consentire il necessario coinvolgimento nel progetto anche delle associazioni delle famiglie è potenziata l'attività, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Fonags (Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola) incardinato presso la Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico. Al Fonags è attribuito il compito di raccordare le modalità di attuazione dei percorsi progettuali concernenti l'educazione alle relazioni con le esigenze e le osservazioni migliorative delle rappresentanze dei genitori.

Art. 3

(Finanziamento delle attività)

1. Al fine di supportare la realizzazione di iniziative progettuali, nell'ambito di attività extracurricolari, è stanziata una somma pari a 15 milioni di euro, a valere sui fondi POC "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" ovvero del PN "Scuole e competenze" 2021-2027, per azioni coerenti con i percorsi progettuali di cui alla presente direttiva. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione potranno aderire ad apposito avviso pubblico nell'ambito delle risorse disponibili.

Art. 4

(Azioni di accompagnamento e formazione dei docenti coinvolti)

1. Il Ministero, avvalendosi dell'INDIRE, garantisce l'erogazione di specifici percorsi di formazione a favore dei docenti coinvolti nelle attività di cui alla presente direttiva, l'accompagnamento ed il supporto delle istituzioni scolastiche nella realizzazione delle attività progettuali anche mediante la collaborazione dell'Ordine degli psicologi e di altri organismi scientifici e professionali qualificati.



Ministero dell'istruzione e del merito

Art. 5
(Monitoraggio)

1. Ai fini della verifica dell'efficacia degli interventi posti in essere, le attività di cui alla presente direttiva sono oggetto di apposito monitoraggio.

La presente direttiva è sottoposta ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Linee Guida Nazionali

(art. 1 comma 16 L. 107/2015)

Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione¹

Premessa

Le presenti Linee Guida sono indirizzate alle Istituzioni scolastiche autonome per l'attuazione del comma 16 dell'art.1 della L.107 del 2015 che recita: *“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”*. Il suddetto comma dà attuazione ai principi fondamentali di pari dignità e non discriminazione di cui **all'articolo 3 della Costituzione Italiana:** *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È*

¹ Le Linee guida sono il frutto di un tavolo tecnico istituito con DD prot. AOODPIT n. 1140 del 30/10/2015. Fanno parte del tavolo presieduto dal Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione o suo delegato: Giuseppe Pierro, Agnese Canevari, Anna Paola Sabatini, Mario De Caro, Alberto Maria Gambino, Chiara Giaccardi, Alberto Melloni, Stefano Pasta, Graziella Priulla, Cecilia Robustelli, Maria Teresa Russo, Maria Serena Sapegno, Andrea Simoncini.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." Questi principi trovano espressione e completamento in altri precetti costituzionali (quali, ad esempio, gli articoli 2, 4, 6, 21, 30, 34, 37, 51) e nei valori costitutivi del diritto internazionale ed europeo che proibisce ogni tipo di discriminazione. Tali valori sono solennemente ribaditi dall'articolo 21 della **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea** (2000/C 364/01), così come dall'articolo 14 della **Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**. Inoltre, il comma richiamato dà attuazione agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica (legge 27 giugno 2013, n. 77) della **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica** (Convenzione di Istanbul), che in particolare all'articolo 14 definisce il ruolo della scuola nella prevenzione della violenza contro le donne.²

In questo quadro di riferimento normativo e valoriale si collocano le presenti Linee guida, che rispondono alla necessità di fornire alle scuole indicazioni utili a coniugare l'informazione con la formazione, intervenendo - per la propria funzione educativa, in continua sinergia con le famiglie - attraverso un'azione che non si limiti a fornire conoscenze, ma agisca sull'esperienza e sulla dimensione emotiva e relazionale.

L'educazione contro ogni tipo di discriminazione e per promuovere il rispetto delle differenze è fondamentale nell'ambito delle competenze che alunne e alunni devono acquisire come parte essenziale dell'educazione alla cittadinanza.

Tale educazione non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è connessa ai contenuti di tutte le discipline, con la conseguenza che ogni docente concorre alla crescita relazionale e affettiva delle alunne e degli alunni, attraverso il loro coinvolgimento attivo, e valorizzando il loro protagonismo, in tutte le tappe del processo educativo.

Le **Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione** (DM del 16 novembre 2012, n. 254) costituiscono a questo proposito un punto di

² Per promuovere e attuare la **Convenzione di Istanbul**, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dato vita al network "*Donne libere dalla violenza*" e alla campagna "*Al sicuro dalla paura, al sicuro dalla violenza*", che possono fornire modelli di riferimento e di buone pratiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

riferimento ineludibile. Già a partire dal I capitolo “Cultura, scuola, persona”, nel paragrafo “La scuola nel nuovo scenario” si riporta: “...*alla scuola spetta il compito di fornire i supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno...*” e ancor più specificamente nel paragrafo “Per una nuova cittadinanza”: “...*non basta riconoscere e conservare le diversità preesistenti nella loro pura e semplice autonomia. Bisogna, invece, sostenere attivamente la loro interazione e la loro integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture in un confronto che non eluda questioni quali le convinzioni religiose, i ruoli familiari, le differenze di genere. La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola, in maniera vicendevole, la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno impara meglio nella relazione con gli altri*”.

Anche il **Documento di indirizzo su Cittadinanza e Costituzione** (nota prot. AOODGOS n. 2079 del 4 marzo 2009) costituisce una base di riflessione per la costruzione di percorsi educativi e didattici trasversali alle discipline. Tra le *Situazioni di compito per la certificazione delle competenze personali*, si individuano:

- “*accettare e accogliere le diversità, comprendendone le ragioni e soprattutto impiegandole come risorsa per la risoluzione di problemi, l’esecuzione di compiti e la messa a punto di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando espressioni improprie e offensive*” (scuola primaria);
- “*individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per armonizzare eventuali contrasti che le caratterizzano*” (scuola secondaria di I grado);
- “*identificare stereotipi e pregiudizi etnici, sociali e culturali presenti nei propri e negli altrui atteggiamenti e comportamenti, nei mass media e in testi di studio e ricerca*” (scuola secondaria di II grado).

Come già espresso nella **circolare del 15 settembre 2015**, prot. AOODGSIP n. 1972, la finalità delle Linee guida “*non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze di cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

promozione dell'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né le "ideologie gender" né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo. Inoltre, è opportuno sottolineare che le due leggi citate come riferimento nel comma 16 della legge 107 non fanno altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso nell'arco di anni, con il consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le Dichiarazioni, e in sede Internazionale con le Carte". In questi termini, dunque, la circolare fornisce chiarimenti "riguardo a una presunta possibilità di inserimento all'interno dei Piani dell'Offerta Formativa delle scuole la cosiddetta "Teoria del Gender", che troverebbe attuazione in pratiche e insegnamenti non riconducibili ai programmi previsti dagli attuali ordinamenti scolastici".

Le Linee guida, quindi, inquadrare nella cornice dell'educazione al rispetto delle differenze e ai principi di uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione, si offrono come strumento a sostegno delle scuole per orientare, nel pieno rispetto dell'autonomia, l'azione educativa per prevenire la violenza di genere e tutte le forme di discriminazione.

1. Educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze

Nascere uomini o donne crea appartenenze forti, è la pietra angolare dell'identità, informa di sé l'intero orizzonte esistenziale: è la prima condizione con cui ogni individuo si pone, e ne riceve opportunità e risorse ma anche limiti. Tutti gli aspetti della vita quotidiana ne sono connotati.

Nell'esperienza soggettiva delle persone l'incontro con l'alterità si colloca all'inizio del tempo di vita: dall'esperienza dell'essere tutt'uno con la madre si esce nella lenta necessaria costituzione di una soggettività separata. Questo è molto importante da sottolineare, perché dice che noi siamo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

relazione prima che individui. È un modello antropologico relazionale che ha implicazioni molto diverse sul piano culturale, educativo, politico, rispetto ad un modello individualista.³

Questo modello, tuttavia, non ha trovato adeguata rappresentazione simbolica nella storia della cultura occidentale.

Secoli di patriarcato hanno rappresentato le donne come naturalmente subordinate agli uomini, avvalendosi di dicotomie come quelle di mente/corpo, soggetto/oggetto, logica/istinto, ragione/sentimento, attività/passività, pubblico/privato e assegnando agli uomini le prime caratteristiche, alle donne le seconde.

Secondo questa millenaria tradizione le donne sarebbero soggetti deboli, incapaci di pensiero astratto, dominate da una realtà corporea invadente, emotive piuttosto che razionali. Questa ideologia ha caratterizzato i rapporti tra i sessi e l'organizzazione familiare, ma anche la struttura sociale del mondo occidentale, dove fino alla fine dell'Ottocento le donne sono state escluse dai luoghi dove si è trasmesso e creato sapere, dove si sono elaborate le leggi, dove si è amministrata la giustizia. Se non mancano le eccezioni significative, esse sono sempre il risultato di personalità di spicco, singoli casi emergenti in un contesto poco incline a valorizzarle.

Simbolicamente ciò ha comportato nel tempo la riduzione delle donne a corpo, dominato dall'uomo e destinato alla cura esclusiva della vita. Alle donne è stata sottratta una dimensione pienamente umana, con conseguente esclusione dallo spazio pubblico, dall'esercizio della cittadinanza, dall'autodeterminazione e dalla libera scelta. Per tutti questi motivi la prima differenza che sperimentiamo nella nostra vita è stata di solito trasmessa come gerarchica e tale diventa il modello che profondamente interiorizziamo, differenza come disuguaglianza: se c'è una differenza,

³ Una antropologia relazionale riconosce come dato originario la pluralità e l'interdipendenza; non svaluta come umiliante il bisogno degli altri, ma ne riconosce la realtà ineliminabile e ne fa motivo di gratitudine, e di disponibilità ad aiutare essendo stati aiutati; educa al senso del limite poiché l'orizzonte non si restringe all'io, ma tiene conto della sensibilità degli altri in un rapporto di empatia che si riverbera positivamente su chi lo prova e favorisce la comunicazione e la capacità di pensiero; è condizione dell'idea di bene comune e della possibilità di far prevalere la cooperazione e la contribuzione sulla competizione; favorisce una valorizzazione delle differenze, senza trasformarle in disuguaglianze che generano dominio o disprezzo, ma costituisce la cornice per educare a prendersi cura di chi è più fragile e immaginare forme di inclusione e valorizzazione piuttosto che esclusione e stigmatizzazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

allora qualcuno è migliore e qualcuno è peggiore e, soprattutto, c'è una dimensione di potere dell'uno sull'altro. Dalla differenza come disuguaglianza gerarchica discende la relazione nella forma del dominio, che produce discriminazioni e che in italiano (e in altre lingue) risulta simboleggiata e insieme costruita anche dalla pratica linguistica.

Se invece rileggiamo la nostra esperienza con occhi più aperti e critici scopriamo che non c'è alcuna ragione per cui nell'incontro tra differenze, che dà origine alla vita, ci debba essere una gerarchia: non esiste alcun motivo per rinunciare alla ricchezza garantita dalla piena espressione di donne e uomini nella totalità della loro umanità, già nell'accudimento della vita ai suoi inizi. Oggi finalmente sono sempre di più i giovani uomini che comprendono e coltivano l'esperienza irripetibile e unica di contribuire ai primi momenti di vita dei propri figli e figlie, di partecipare alla loro crescita, abbandonando la separazione tra i domini del 'maschile' e del 'femminile'; mentre già da un paio di generazioni le donne sono sempre più protagoniste nello spazio pubblico.

Bambini e bambine, uomini e donne sono tra loro diversi e ciò rende l'esperienza umana molto ricca. Tuttavia molto spesso dalle bambine e dalle ragazze si aspettano comportamenti e inclinazioni che corrispondono a idee e immagini molto normative: devono essere gentili e sensibili, amare i giochi tranquilli, le faccende sentimentali, ed essere ossessionate dalla apparenza fisica e dallo sguardo degli altri. Secondo uno stereotipo diffuso non amerebbero le scienze e la matematica, lo sport e la competizione. Altrettanto rigide e opprimenti le aspettative sui bambini e sui ragazzi: non devono avere timori né sensibilità o dolcezza, è indispensabile che amino il calcio e ogni tipo di gara, devono accettare giochi violenti e sapersi difendere. L'imperativo "*sii uomo*" spesso non ha lasciato alcuno spazio ai gesti, alle parole e alle responsabilità della cura: maschio che non solo "non deve chiedere mai", ma neppure ascoltare e rispondere alla domanda di relazione.

Il modo proprio e improprio di comportarsi, la percezione di ciò che è giusto o sbagliato, le convinzioni circa i ruoli sono trasmessi dal gruppo dei pari, dalla televisione, dal cinema, dalla Rete, dai libri, dai giochi, dalle canzoni. Anche l'ambiente scolastico rappresenta un contesto in cui i modelli culturali stereotipati e presentati come naturali possono essere strutturati e amplificati, in un gioco continuo di rinforzi reciproci con gli altri ambiti educativi e di socializzazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In questo senso è opportuno ribadire che “maschio” e “femmina”, che connotano l'identità (l'essere) della persona, non sono etichette che denotano comportamenti predefiniti. Ci sono molti modi di essere donna e altrettanti di essere uomo. Si può essere uomini e donne in modo libero e rispettoso di sé e degli altri senza costringere nessuno dentro un modello rigido di comportamenti e di atteggiamenti. Lungo il percorso del processo educativo e formativo si deve favorire tale libertà, promuovendo conoscenze e attitudini legate quanto più possibile al pieno sviluppo della personalità di studenti e studentesse, che un domani entreranno nel mondo del lavoro e della vita pubblica apportando competenze differenti e di pari valore e contribuiranno al pieno benessere della comunità civica e sociale e al successo di quella professionale.

2. Il femminile e il maschile nel linguaggio

Un'altra forma di violenza simbolica è cancellare la differenza in nome di una presunta uguaglianza che è in realtà un adeguamento al modello maschile.

Un caso significativo è rappresentato dalla resistenza da parte del linguaggio quotidiano, dei media, delle istituzioni e perfino dei libri di testo, ad adeguare l'uso della lingua al nuovo status assunto dalle donne in campo professionale e istituzionale: si sostiene l'uso della sola forma maschile dei titoli che indicano ruoli istituzionali o professioni ritenute prestigiose anche se sono riferiti a donne, accampando giustificazioni inconsistenti sul piano linguistico (“sono forme brutte, suonano male”) e sostenendo che si tratta di un uso “neutro” del linguaggio, che fungerebbe addirittura da baluardo contro la discriminazione: quindi *sindaco/avvocato* sì, ma *sindaca/avvocata* no. Invece le forme femminili che indicano professioni ritenute meno prestigiose sono tranquillamente accettate (es. infermiera, parrucchiera, cameriera). Ma è doveroso sottolineare che un atteggiamento omologante non produce un linguaggio “neutro”, bensì lo “maschilizza” ulteriormente attraverso l'estensione (impropria, come vedremo) alle donne dell'uso del genere grammaticale maschile e favorisce, così, quei comportamenti discriminatori che si riscontrano in molte esperienze sociali e di lavoro.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Come è noto, infatti, la lingua italiana possiede solo il genere grammaticale maschile e quello femminile e non ha il genere neutro. Qualsiasi buona grammatica italiana ne chiarisce l'uso, la funzione e la distribuzione, e ad essa rimandiamo. Qui ci limitiamo brevemente a ricordarne i punti principali: un termine di genere grammaticale maschile indica una persona ('referente') di sesso maschile, uno di genere grammaticale femminile indica una persona di sesso femminile. Il genere grammaticale si riconosce dalla forma della parola, es. *alunno* (m.) e *alunna* (f.), *istruttore* (m.) e *istruttrice* (f.), o dall'articolo che lo precede, es. *il docente* (m.) e *la docente* (f.). Il genere di aggettivi, pronomi, nomi, ecc. concorda con quello della persona a cui si riferisce. Es. *Paolo è un alunno attento* / *Anna è un'alunna attenta*. Se l'assegnazione del genere grammaticale e il conseguente accordo di aggettivi, pronomi, ecc. non rispettano queste regole si ottengono espressioni non grammaticali: es. **Paolo è una alunna attenta*, **Anna è un alunno attento*. Più un testo è lungo e articolato più il mancato rispetto di queste regole può renderlo confuso e incoerente.

Il genere grammaticale, quindi, non si può scegliere in base a gusti o convinzioni personali: il suo uso si basa su regole che appartengono al sistema della lingua italiana, e contravvenirvi può impedire che la comunicazione si realizzi in modo chiaro, trasparente e corretto.

È opportuno ricordare, inoltre, che definire una donna con un termine maschile in settori rilevanti della società come le istituzioni e i livelli professionali apicali, ne opacizza la presenza fino a farla scomparire (termini come "direttore", "prefetto", "sindaco" evocano infatti un'immagine maschile, non femminile). E se le esitazioni e addirittura le resistenze all'introduzione di questi nuovi termini femminili possono essere comprensibili dal momento che in passato solo gli uomini rivestivano ruoli istituzionali o svolgevano professioni di prestigio, e che la tradizione ci ha consegnato solo la versione maschile dei relativi titoli, è necessario essere consapevoli che oggi la situazione è cambiata. Adeguare il linguaggio al nuovo status sociale, culturale e professionale raggiunto dalle donne, e quindi al mutamento dell'intera società, si pone oggi come un'azione urgente e necessaria: fornire una rappresentazione inadeguata del genere femminile si configura infatti come una vera e propria violenza simbolica.

Un uso della lingua che rifletta la differenza attraverso l'uso del genere grammaticale e permetta così di identificare la presenza delle donne e attribuire loro i nuovi ruoli che esse detengono nella società sul piano professionale e istituzionale, contribuisce a contrastare la discriminazione, a



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

favorire la parità, e anche a trasmettere modelli socioculturali utili alle giovani generazioni per la scelta della loro futura professione.

Nella pratica didattica si suggerisce quindi di verificare l'adeguatezza del linguaggio usato nei libri di testo di tutte le discipline non solo per quanto riguarda la presenza di eventuali stereotipi del maschile e del femminile, ma anche per quanto concerne l'uso del genere grammaticale, che costituisce uno strumento fondamentale per la rappresentazione della donna nel linguaggio. Particolare attenzione dovrà essere posta alle indicazioni relative all'uso del genere grammaticale contenute nei testi dedicati all'educazione linguistica. A questo proposito si ricorda l'importanza di:

- (a) spiegare il funzionamento delle regole di assegnazione e accordo di genere;
- (b) mostrare come il genere grammaticale costituisca un potente strumento di coesione testuale e quindi la conoscenza del suo funzionamento aiuti la codifica e decodifica di qualsiasi testo;
- (c) illustrare il significato e l'uso dei nuovi termini femminili che indicano ruoli istituzionali e professioni di prestigio, come *architetta, assessora, avvocatessa, cancelliera, chirurga, conferenziera, consigliera, critica, deputata, difensora, direttrice (generale), funzionaria, ingegnera, ispettrice, medica, ministra, notaia, prefetta, primaria, procuratrice, rettrice, revisora dei conti, segretaria (generale), senatrice, sindaca, tesoriera*, ecc.;
- (d) sottolineare la regolarità grammaticale di queste forme e spiegarne la formazione, fornendo qualche nozione di morfologia che permetta, ad esempio, di distinguere tra nomi semplici (*figlio, figli-a*) e nomi composti con un suffisso (*consigli-ier-e, consigli-ier-a*), così da incrementare anche la conoscenza del lessico dell'italiano.⁴

I rischi di un uso discriminatorio del linguaggio, finora descritti in relazione a quello verbale, valgono anche per quelli visivi, seppur con codifiche grammaticali meno definite: fotografie, immagini e video che invadono media tradizionali e Rete possono avere effetti negativi quanto e più delle parole. Essi richiedono un'attenzione educativa - alla lettura, alla decodifica,

⁴ Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo di Cecilia Robustelli, "Genere, grammatica e grammatiche", in *La differenza insegna*, a cura di Maria Serena Sapegno, Roma, Carocci, 2014, pp. 61-74.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

all'interpretazione - che assume una rilevanza sempre maggiore con la diffusione delle tecnologie e dei media digitali.

3. *Prevenzione della violenza contro le donne*

Un'autentica educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze si può realizzare declinando insieme uguaglianza e differenza, prendendo le distanze da una neutralità dove maschile e femminile perdono consistenza e ricchezza, ma anche respingendone i modelli stereotipati. La scuola, in sintonia con la famiglia, grazie al patto di corresponsabilità e agli altri strumenti atti ad assicurare il giusto rapporto scuola-famiglia, è chiamata a proporre e ad avviare le studentesse e gli studenti, in modo adeguato all'età, a una riflessione sulla qualità dei rapporti uomo/donna e sul rispetto delle differenze.

Anche la stessa questione della violenza sulle donne in quanto donne, la cosiddetta violenza di genere, legata in molti modi a una storia oscura e arcaica, è connessa a un rapporto socialmente connotato, quello gerarchico uomo-donna, nelle forme specifiche in cui è presente nelle diverse società e culture.

La **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, e che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne, impegna le Parti a *“intraprendere le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi”* (art. 14).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Risulta dunque evidente come l'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze sia essa stessa, a sua volta, uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza sulle donne basata sul genere: incoraggiando da un lato il superamento di ruoli e stereotipi e, dall'altro, una visione delle differenze come ricchezza e non come fondamento di una presunta gerarchia e quindi di discriminazioni, essa disinnescava *ab origine* la cultura di cui si nutre la violenza.

La violenza sulle donne è un fenomeno unico che va messo a fuoco e compreso nella sua assoluta specificità e nella sua dimensione strutturale.

Certo esistono tradizioni culturali particolarmente dannose, come le mutilazioni genitali permanenti sulle bambine che le privano di una sessualità propria, oppure tradizioni e leggi comunque oppressive per cui le donne non possono studiare, girare da sole, guidare la macchina, decidere una professione, scegliere lo sposo, vestirsi come credono. Tuttavia in Europa e in Italia la violenza sulle donne è fenomeno molto diffuso e non legato a particolari condizioni di vita o a disturbi della personalità di chi la esercita: fa parte di una insospettabile normalità per cui è ancora difficile confrontarsi con il fantasma inatteso della libertà femminile.

I dati parlano chiaro: la violenza di genere è presente in tutti i ceti sociali, in tutte le età, livelli di istruzione e benessere economico.⁵ Può essere violenza fisica ripetuta e costante oppure violenza psicologica tesa a annientare la persona. Il fatto più grave, determinante, è che non sempre viene identificata dalle donne stesse come violenza e viene spesso nascosta come qualcosa di cui ci si vergogna, si è colpevoli, viene subita come fatto “naturale”, parte del rapporto, o per apparente mancanza di alternative o “per amore dei figli” che spesso assistono agli abusi e possono diventare poi a loro volta attori o vittime di violenza. È la violenza più terribile perché ha luogo nella maggioranza dei casi negli spazi più noti e cari, laddove ci si aspetterebbe la prima sicurezza: per questo è difficile e importante vederla, riconoscerla e cercare aiuto. Sul territorio nazionale sono

⁵ A riguardo, si rende noto il recente progetto “*Spotlight Initiative*” lanciato il 20 settembre 2017 dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite e teso a contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione contro le donne. L'iniziativa è così definita perché intende puntare l'attenzione della società sul tema incentivando la realizzazione di programmi globali volti ad eliminare ogni forma di violenza contro donne e ragazze, anche in vista degli obiettivi dell'agenda 2030. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet: www.un.org/en/spotlight-initiative/.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

presenti molti punti di ascolto a cui ci si può rivolgere anche solo per un consiglio, dai Pronto Soccorso, fino ai Centri Antiviolenza. Ma ancor di più a scuola, gli insegnanti stessi e, laddove presenti, gli psicologi che offrono assistenza nei centri di ascolto scolastico possono essere un importante primo punto di riferimento.

Ma è chiaro che a esercitare la violenza contro le donne sono uomini. La scuola può allora aiutare la società tutta a cambiare punto di vista, a non guardare solo alle vittime, ma agli autori delle violenze. Per capire cosa le determina, quali stereotipi e modelli relazionali le fanno apparire giustificate, quali insicurezze nascondono. E per attivare il protagonismo degli uomini e dei ragazzi, come da tre anni chiede la campagna dell'ONU *HeForShe*⁶, lanciata a settembre del 2014 con l'obiettivo di creare un'alleanza tra donne e uomini per sconfiggere la violenza e ogni forma di discriminazione.

Chi lavora stabilmente sui casi di violenza ritiene indiscutibile che gli uomini che condividono la cultura della superiorità maschile siano più inclini a diventare partner abusanti, così come è dimostrato dai fatti che le donne portate a concepire per sé un ruolo subalterno nella coppia sono più inclini a subire e a non denunciare.

Nella cultura occidentale è in corso da tempo, grazie in primo luogo alle lotte delle donne, una forte campagna di delegittimazione e denuncia della violenza sulle donne. Lo Stato italiano ha promulgato nuove leggi in cui la riconosce e la punisce, i corpi di sicurezza e il sistema sanitario si addestrano ad affrontarla. Soprattutto è indispensabile farla emergere poiché è in gran parte ancora sommersa e nascosta. Se ne è indicata la specificità con il termine *femminicidio*, per definirne l'esito più estremo, ed è ormai raro che si dichiari pubblicamente che una donna ha subito violenza perché "se l'è cercata". Ma si tratta di una consapevolezza ancora fresca che va consolidata ed estesa a tutte le fasce della popolazione, in modo trasversale alle appartenenze e alle culture; sono

⁶ *HeForShe* è una campagna di solidarietà in favore dell'uguaglianza creata da l'Entità delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment delle donne (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women o UN Women), ente delle Nazioni Unite che lavora per favorire il processo di crescita e sviluppo della condizione delle donne e della loro partecipazione pubblica. Sul sito internet www.heforshe.org è presente tutto il materiale di approfondimento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

attenzioni e comportamenti che vanno richiesti a tutte e tutti. In questa crescita di consapevolezza è centrale il ruolo della scuola. Far riflettere studentesse e studenti su questo fenomeno diventa parte del lavoro quotidiano svolto nelle classi che mira a trasmettere il senso grande del rispetto per la persona e per le differenze.

4. Prevenzione di tutte le forme di discriminazione

La parità, così come l'uguaglianza di diritti e doveri, non si oppone alla differenza e alle differenze, ma alla disuguaglianza, alla disparità e alle discriminazioni.

Se la discriminazione di genere appare quale elemento strutturale e trasversale ad ogni realtà sociale, occorre tuttavia considerare gli altri fattori di discriminazione quali la disabilità, l'etnia, la religione, le convinzioni personali, l'orientamento sessuale, che possono anche presentarsi in combinazione dando origine alle cosiddette “discriminazioni multiple”.

Il principio di non discriminazione, sancito innanzitutto dall'articolo 3 della Costituzione italiana e poi dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, è principio generale dell'ordinamento europeo quale diritto fondamentale della persona. L'approccio alla discriminazione deve quindi essere globale in quanto riconducibile alla cornice della tutela dei diritti umani e del rispetto della dignità della persona. Proprio in questa ottica, occorre sottolineare come, nelle società complesse, si assista ad un progressivo ampliamento dei diritti da tutelare; pertanto gli interventi di informazione e sensibilizzazione sul tema delle discriminazioni concorrono, insieme al fondamentale strumento dell'educazione alla parità tra i sessi e al rispetto delle differenze, a prevenire e contrastare i pregiudizi e gli stereotipi su cui esse si fondano.

La scuola deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione per valorizzare le singole individualità ed educare le nuove generazioni al valore positivo delle differenze e alla cultura del rispetto. La nascita di una dialettica tra identità e diversità consente la più compiuta affermazione dell'individuo.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Con la conoscenza si acquisisce consapevolezza di pregiudizi e stereotipi ancora ben radicati nella nostra società; in quest'ottica la scuola, nell'esercizio della propria funzione educativa, deve fornire gli strumenti e le metodologie per il loro superamento e deve attivare tutte le necessarie pratiche per interventi di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

5. Il contrasto alle discriminazioni nel mondo digitale

Gli interventi in questo ambito non possono non considerare la necessità di acquisire e padroneggiare le competenze di cittadinanza digitale che oggi, più che mai, sono imprescindibili se si considera che le nuove generazioni vivono “immerse” negli spazi di virtualità offerti dalla Rete, da intendersi come un territorio di esperienza a tutti gli effetti, una dimensione che non è uno spazio contrapposto al reale, benché segnato dalle proprie specificità.

Occorre per questo dare alle studentesse e agli studenti gli strumenti per una piena consapevolezza delle implicazioni delle proprie interazioni in Rete e nei diversi media, per comprendere i meccanismi di produzione e circolazione delle informazioni e per analizzare analogie e differenze rispetto alla comunicazione in presenza e/o offline. L'educazione ad un uso positivo e consapevole dei media deve, ad esempio, prestare particolare attenzione al rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, ai temi dell'identità e della privacy, della reputazione e della rappresentazione, alle caratteristiche della socialità in Rete e alla promozione della Rete come bene comune digitale.

Obiettivo è, tra gli altri, fornire strumenti di educazione civica digitale per prevenire situazioni di disagio online, ed evitare meccanismi di bullismo, forme di incitamento all'odio e di osservazione passiva ai vari comportamenti discriminatori. In questo quadro, l'obiettivo è di migliorare la comprensione e la consapevolezza di diritti e responsabilità in Rete.

Occorre, infatti, rendere consapevoli le studentesse gli studenti che l'idea della presunta “libertà della Rete” si può prestare a comportamenti discriminatori; al contrario va affermato il concetto di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

libertà positiva, una “libertà di” esprimere le proprie idee, aperte all’incontro e al confronto con l’altro, in relazione con le opportunità che offre la società circostante, compresa quella del Web.

Da un lato, infatti, Internet in tutte le sue manifestazioni e, in particolare, i social network possono ospitare manifestazioni “banalizzate” di “pensiero prevenuto”. D’altro, possono essere il luogo in cui sviluppare gli “anticorpi” per promuovere i principi di pari opportunità e di prevenzione delle discriminazioni (campagne che invitano alla condivisione di elementi come forma di adesione e partecipazione, strumenti che facilitano l’empatia e l’assunzione di altri punti di vista, aggregazioni nei social network per contrastare forme di discriminazione, prese di posizione di personaggi noti, applicazioni per la segnalazione dei comportamenti scorretti).

Il mondo della scuola deve acquisire consapevolezza e condannare ogni fenomeno di violenza nei confronti del diverso e educare affinché si evitino pericolose derive in atti di violenza fisica, verbale o psicologica, anche tramite l’uso di Internet. A questo proposito, pare opportuno richiamare il cosiddetto “Hate Speech”, il linguaggio d’odio⁷ che sempre più spesso si riscontra online, recentemente portato all’attenzione dell’opinione pubblica attraverso un documento diramato dal Consiglio d’Europa, successivamente trasmesso anche alle istituzioni scolastiche dal MIUR⁸.

Con gli stessi obiettivi si stanno intensificando le esperienze e i progetti didattici nelle scuole, anche grazie a protocolli con il Miur come quello sottoscritto per la condivisione del manifesto Parole Ostili, finalizzato alla diffusione di una cultura della Rete non ostile.

⁷ L’“Hate Speech”, linguaggio d’odio, così come definita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, è “espressione di tutte le forme miranti a diffondere, fomentare, promuovere o giustificare l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di odio fondate sull’intolleranza, tra cui l’intolleranza espressa sotto forma di nazionalismo aggressivo e di etnocentrismo, la discriminazione e l’ostilità nei confronti delle minoranze, dei migranti, e delle persone di origine immigrata”.

⁸ Nota MIUR prot. AOODGSIP n. 2501 del 25.3.2016 con la quale il Miur, al fine di promuovere nelle scuole azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema dell’istigazione all’odio on line e dei rischi che esso rappresenta, ha inviato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado “un estratto del manuale elaborato dal Consiglio d’Europa per comprendere meglio le caratteristiche del fenomeno e le modalità operative attraverso le quali aiutare i nostri ragazzi a crescere in una società più rispettosa della diversità, che tuteli il rispetto dei diritti umani e contrasti il discorso dell’odio. Il testo può essere, altresì, scaricato dal sito della Direzione generale dedicata al fenomeno del cyberbullismo raggiungibile all’indirizzo www.generazioniconnesse.it”.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Con questo approccio, improntato alla responsabilità, l'educazione al rispetto, in tutte le sue articolazioni, passa anche dall'educazione alla cittadinanza digitale. A questo proposito vale la pena richiamare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo del Miur⁹ e la Dichiarazione dei diritti in Internet elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet costituita dalla Presidenza della Camera dei deputati che offrono importanti spunti di riflessione.

Guardando ad un contesto internazionale, si richiama infine la Dichiarazione di Roma, emersa dal congresso mondiale “Child dignity in the digital world” dell'ottobre 2017, documento prezioso che rilancia quella larga alleanza globale, istituzionale e civile, fondamentale per prevenire ogni forma di abuso online, attraverso percorsi di educazione al digitale a tutto campo, per tutelare l'inviolabilità di ogni bambina e ogni bambino, e per reprimere ogni violenza perpetuata nei loro confronti.

6. L'educazione al rispetto a scuola

Il principio di pari opportunità, la cui attuazione – ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della L. 107 del 2015 – deve essere assicurata dalle istituzioni scolastiche mediante il Piano Triennale dell'Offerta formativa (PTOF), costituisce quindi un principio trasversale che investe l'intera progettazione didattica e organizzativa. Pertanto, l'educazione al rispetto, intesa in tutte le sue accezioni, non ha uno spazio e un tempo definiti, ma è interconnessa ai contenuti di tutte le discipline e al lavoro delle docenti e dei docenti che dovrà essere orientato a un approccio sensibile alle differenze (per esempio valorizzando la presenza delle donne nei grandi processi storici e sociali, e il loro contributo al progresso delle scienze e delle arti, soprattutto nella seconda metà del

⁹ Nota prot. 2519 del 15-04-2015.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

'900), anche mediante la scelta di libri di testo che, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, tengano conto delle presenti linee guida.

Il PTOF deve ispirarsi a tale principio declinandolo nelle diverse aree di intervento, mediante la promozione dell'educazione alla parità tra i sessi, della prevenzione della violenza di genere, della prevenzione di ogni forma di discriminazione. Il comma 16 della l.107/2015 trova, quindi, nel PTOF il principale strumento di pianificazione strategica per la sua attuazione: non soltanto enunciazioni di principio, ma anche previsione di azioni concrete da realizzarsi nel corso del triennio sia sul piano dell'informazione, sia su quello della sensibilizzazione, coinvolgendo i diversi attori della comunità scolastica e con il consenso informato dei genitori secondo quanto previsto dal patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.

Il principio di pari opportunità deve trovare la giusta collocazione nel PTOF quale linea strategica delle attività della scuola, sia come principio ispiratore della sua identità, sia mediante attività progettuali, valorizzando l'apporto del territorio e della comunità educante (famiglie, mondo associativo, istituzioni). A tal fine, è importante valorizzare le esperienze positive già avviate; il sito istituzionale del Miur www.noisiamopari.it può essere utilizzato da parte delle scuole sia per far conoscere e promuovere le proprie iniziative, sia per apprendere e trasferire buone pratiche realizzate da altri istituti.

La declinazione dei principi di pari opportunità, così come le linee di intervento, dovranno tenere conto del diverso grado di istruzione, dell'età degli alunni e delle alunne, del curriculum della scuola, delle diverse aree disciplinari coinvolte, e delle linee progettuali.

Le istituzioni scolastiche potranno realizzare, in accordo con le presenti linee guida, appositi percorsi anche in orario extra-curricolare, sfruttando, tra l'altro, le opportunità offerte dalle risorse umane dell'organico dell'autonomia, privilegiando la didattica laboratoriale e l'apprendimento cooperativo. La partecipazione delle studentesse e degli studenti a questi percorsi potrà essere eventualmente riconosciuta dalle istituzioni scolastiche anche come credito formativo. Allo stesso tempo le istituzioni scolastiche potranno aderire, nel rispetto della propria autonomia, a iniziative di carattere nazionale proposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o da questo in coordinamento con altri Ministeri, con enti pubblici e/o privati, con Fondazioni.

In coerenza con la pianificazione delle attività previste dal PTOF, la formazione e l'aggiornamento sui temi legati all'educazione al rispetto dovranno essere indirizzati a tutto il personale scolastico (dirigenti, docenti e personale ATA), coinvolto a vario titolo nella gestione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

della scuola. La formazione del personale docente su dette tematiche, in particolare, può essere attuata sia nell'ambito della formazione iniziale obbligatoria che negli spazi previsti per la formazione individuale in servizio.

Una scuola realmente inclusiva può favorire la costruzione dell'identità sociale e personale da parte delle studentesse e degli studenti, e il suo ruolo educativo risulta ancor più rilevante nell'accompagnare e sostenere anche le fasi più delicate della loro crescita, interagendo positivamente con le famiglie nel pieno rispetto del “patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia”, sancito dal DPR 235/2007. A questo proposito si rimanda alle indicazioni fornite con la nota prot. n. 1972 del 15 settembre 2015 nella quale si ribadisce “...il compito fondamentale affidato ai genitori di partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri figli esercitando il diritto/dovere che l'art. 30 della nostra Costituzione riconosce loro: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio»”. La nota continua chiarendo che “*le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Questa opportunità offerta ai genitori consentirà di scegliere la scuola dei propri figli dopo aver attentamente analizzato e valutato le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l'anno che, in ogni caso, dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR*”.

Tutto questo in piena coerenza con quanto stabilito anche dalla **Dichiarazione universale dei diritti umani**, che all'art. 26 recita: “*Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.*”



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Le istituzioni scolastiche sono pertanto chiamate a prevedere specifici spazi, tempi e strumenti per l'informazione e il coinvolgimento dei genitori nel corso dell'attuazione delle diverse iniziative previste nell'ambito del PTOF.

Le istituzioni scolastiche sono invitate ad avvalersi del supporto degli altri soggetti presenti sul territorio, anche promuovendo reti, sviluppando protocolli di intesa e accordi di collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni attive sul territorio, o anche avvalendosi dell'apporto delle Forze dell'Ordine e delle strutture socio-sanitarie per affrontare situazioni più critiche.

È necessario individuare percorsi comuni e condivisi, creare sinergie e aprire la scuola al territorio. Fondamentale potrà essere per lo sviluppo e l'attuazione delle presenti linee guida la collaborazione con le associazioni del terzo settore attive sulle tematiche dei diritti umani, della violenza contro le donne e di genere, della promozione delle pari opportunità e non discriminazione, sia per quanto riguarda attività progettuali per le studentesse e gli studenti, sia per le attività di formazione per il personale scolastico.

**Firmato digitalmente da FEDELI VALERIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588**